

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2125

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANNUZZU, IANNI, DIGLIO, ZOPPETTI, BARCA, NEBBIA,
ANTONELLIS, BELLINI, BINELLI, BARZANTI, BONCOM-
PAGNI, COCCO, FITTANTE, POLI, RINDONE, TOMA,
DE CARLI, DEMITRY, MANCHINU, MUNDO**

Presentata il 4 ottobre 1984

Disposizioni interpretative e modifica di alcune norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative alla conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti agrari associativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, manifesta — ed è una scelta fondamentale — un netto disfavore per i contratti associativi agrari tradizionali: mezzadria, colonia, compartecipazione agraria, soccida. L'apprezzamento negativo si basa su due ordini di ragioni. Da un lato, salve eccezioni, di fatto il rapporto associativo si è svuotato di molta della sua sostanza: gli apporti imprenditoriali del concedente sono scarsi o addirittura inesistenti ed egli si limita a percepire la sua quota di profitti come una mera rendita. D'altro lato, si dimostra vera, sempre di più, la constatazione espressa, già in anni lontani, dal movimento contadino con la parola d'ordine: « in due sulla terra non si può stare »: e la difficoltà, che è soggettiva ed

oggettiva insieme, nuoce alle esigenze stesse d'una maggiore produttività e competitività dell'agricoltura, ostacolando trasformazioni e ammodernamenti.

Sicché la legge n. 203 del 1982 ha confermato il divieto, già esistente, relativo alla stipulazione di contratti associativi agrari; ed ha previsto, a richiesta delle parti, la conversione di diritto, cioè automatica, in affitto, di quelli in corso, salvo eccezioni.

Questa scelta è stata ritenuta legittima, nella sua portata generale, dalla Corte costituzionale, con la sentenza 3-7 maggio 1984, n. 138. La Corte però, insieme, ha ravvisato la necessità di ampliare il novero delle eccezioni al diritto di conversione, escludendolo anche nei casi in cui il rapporto associativo si sviluppi davve-

ro nella sua interezza, con gli apporti adeguati del concedente alla condirezione dell'impresa. Tali casi non sono frequenti ma — stabilisce la Corte — non coincidono totalmente con quelli in cui il concedente sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Diviene così indispensabile un intervento legislativo che specifichi le eccezioni al diritto di conversione, nel senso delle esigenze di legittimità affermate dalla Corte costituzionale. La decisione della Corte, che è di quelle che si usa definire manipolative, per sua medesima natura può infatti lasciare adito ad una escursione di indirizzi giurisprudenziali capace di compromettere la certezza dei rapporti. Nè sembra opportuno rimettere la soluzione della questione alla contrattazione collettiva, per le stesse ragioni che — a suo tempo, e a conclusione di lotte sociali storiche — hanno indotto a cercare ed a trovare anche per questa materia una regola di legge.

Va allora osservato che anche nell'ipotesi del concedente imprenditore agricolo a titolo principale possono mancare suoi apporti adeguati alla condirezione dell'impresa agricola riguardo alla quale si chiede la conversione del contratto associativo in affitto, quando egli non spenda la sua qualità professionale in tale impresa, ma invece tutta in altre. Mentre anche al di sotto dei requisiti stabiliti dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 è possibile che il concedente sia imprenditore agricolo attivo e determinante, con riferimento al rapporto dedotto.

Non si può dunque stabilire alcuna presunzione assoluta, né a carico né a favore del concedente, ma solo riservargli la facoltà di opporsi alla conversione allegando e dimostrando l'adeguatezza dei propri apporti imprenditoriali. Tale circostanza — in una prassi generale di mera apparenza dell'associazione nell'impresa — si configura come fatto impeditivo: e conseguentemente ha natura di eccezione, sul piano processuale, la difesa che la invoca.

Nel merito, l'adeguatezza degli apporti imprenditoriali si ha quando il contributo del concedente risulta indispensabile al funzionamento positivo dell'impresa. L'espressione adottata nell'articolo che si propone: « in modo determinante ai fini dell'efficace funzionalità » dell'impresa, è mutuata alla lettera dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale. Ma — proprio perché la funzionalità dell'impresa è realtà dinamica, connessa all'attuazione di trasformazione e ammodernamenti anche a seconda della evoluzione delle tecnologie e del mercato, e legata ad esigenze generali di produttività e di competitività — gli apporti imprenditoriali del concedente non possono ritenersi adeguati quando non comprendono tutte le iniziative e tutte le misure che a lui spettano: quando, per esempio, ne manchi il rilevante contributo, anche nell'attuazione, a piani aziendali economicamente utili; oppure il fattivo impegno per le manutenzioni, anche straordinarie; o la prestazione dei conferimenti; o l'adeguamento igienico degli impianti e delle condizioni di lavoro; o anche la tenuta della contabilità.

La disposizione — centrale in questa iniziativa di legge — è contenuta nell'articolo 2, come modifica aggiuntiva dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203: articolo che già enuncia, alle lettere a) e b), due diversi fatti impeditivi del diritto di conversione.

L'articolo 1, fra gli altri proposti, ha accezione solo interpretativa. La struttura del rapporto non si modifica, nonostante la nuova « causa di esclusione » prevista all'articolo 2. La conversione in affitto ha luogo automaticamente, come effetto della sola richiesta della parte, senza necessità di pronuncia del giudice. La formulazione usata è quella del codice civile quando prevede conseguenze di diritto ad un atto potestativo di parte (si veda ad esempio il capoverso dell'articolo 1456).

L'articolo 3 introduce una norma che si rende necessaria per stabilire la durata dei contratti associativi non convertibili a causa dell'adeguatezza degli apporti

imprenditoriali del concedente. La sollecitazione di un intervento viene anche dalla Corte costituzionale e le ragioni sono le stesse che giustificano l'articolo 34 della legge n. 203 del 1982.

Infine, l'articolo 4 sopperisce all'esigenza di rendere definitivamente certa, in tempi brevi, la natura del contratto dopo la richiesta di conversione, fissando termini di decadenza per l'impugnativa di questa richiesta, ad opera del concedente, in sede di tentativo di conciliazione ed in sede giudiziale: è evidente che la precarietà dell'individuazione delle posizioni delle parti nuoce, oltre che ad esse, alla conduzione utile dell'impresa e quindi ad interessi collettivi. La rapidità della tutela conseguibile, con le forme processuali del lavoro, e la necessità di evitare, entro tempi così brevi, il succedersi reite-

rato di gestioni diverse, con ovvio pregiudizio della produttività dell'impresa, giustificano l'esclusione della possibilità del sequestro giudiziario (che, peraltro, pronunce giurisprudenziali hanno già ritenuto inammissibile in questa materia).

Si confida che la presente proposta di legge, che si fa carico delle stesse finalità e delle stesse motivazioni della riforma dei patti agrari, sforzandosi di rapportarle a livelli sicuri di legittimità costituzionale, anche sulla base delle esperienze maturate negli ultimi due anni, incontri la stessa confluenza di consensi parlamentari che ha permesso di addivenire a quella riforma. È necessario, per evitare nuovi e dannosi momenti di conflittualità nelle campagne, per consolidare acquisizioni costituzionali utili alle ragioni di una agricoltura più produttiva e più moderna.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva ».

ART. 2.

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunta la seguente:

« *c*) quando, da almeno due anni prima della richiesta di conversione, il concedente, anche non imprenditore a titolo principale, dia apporti adeguati e personali alla direzione dell'impresa agricola comune, in modo determinante ai fini dell'efficace funzionalità di essa. Tale condizione non ricorre se il concedente non adotta tutte le iniziative e tutte le misure che gli competono: in particolare, se egli non contribuisce a predisporre e ad attuare piani aziendali opportuni secondo la vocazione produttiva del fondo ed il mercato, e comunque idonei, nei casi di mezzadria, ad assicurare una remunerazione del lavoro prestato dal mezzadro e dalla sua famiglia non inferiore al trattamento minimo contrattuale dei salariati fissi specializzati occupati in agricoltura; se non provvede a tutte le manutenzioni, anche straordinarie, ed a tutti i conferimenti ed approvvigionamenti, compresi quelli finanziari, da lui dovuti; se non adegua ai requisiti igienico-sanitari la casa colonica e gli impianti, ove esistano, e comunque le condizioni di lavoro; se non tiene regolarmente la contabilità ».

ART. 3.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente;

« *b*) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza delle cause di esclusione previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 29 ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 33-bis. - *Opposizione del concedente* — L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto, fondata sulle cause di esclusione e sui fatti impeditivi previsti negli articoli 29 e 31, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.

La decadenza opera anche se non viene proposta domanda giudiziale entro trenta giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione previsto nel quarto comma dell'articolo 46 o, comunque, dalla data in cui ciascuna parte può adire il giudice ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 46.

Non è consentito il sequestro giudiziario dei beni oggetto della conversione ».